

Repertorio n. 42891

Raccolta n. 13747

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladue il giorno undici del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quaranta

11 luglio 2002 ore 18,40

In Milano, nel mio studio in via Murat n. 76.

Avanti a me Dottor Roberto Banone, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, personalmente certo dell'identità personale del comparente, il quale rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto, avendo i requisiti di legge,

è presente il signor:

- Previato Osvaldo nato a Milano il 27 dicembre 1947, domiciliato a San Donato Milanese, via Carlo Jannozzi n. 10, consulente di commercio.

Detto signore, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'associazione "ALA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA LOTTA AIDS" con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 6, iscritta presso la Sezione sociale del Registro Generale Regionale del Volontariato al foglio n. 233, progressivo 927, codice fiscale 97098930155, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea dell'associazione stessa, convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore diciotto e minuti trenta in seconda convocazione, mediante lettera in data 24

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3 il 11/7/2002 al n. Serie con € 132,83 IL CAPO D'UFFICIO



giugno 2002 inviata agli aventi diritto a partecipare, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Modifica dello statuto;

2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto il signor Previato Osvaldo, il quale, avendo constatato che:

- l'assemblea è stata come sopra regolarmente e tempestivamente convocata;

- oltre ad esso Amministratore Unico sono presenti in proprio numero sette soci su numero nove soci aventi diritto ad intervenire, nelle persone dei signori Previato Osvaldo, Tesolin Flavio Luciano, Andreescu Luminita-Mihaela, Bortolotto Selena, Bortolotto Luana, Albertazzi Silvana e Pino Marco;

- sono state osservate tutte le formalità previste dalla legge,

dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, ed apre la seduta.

Riunendo la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni di opportunità che suggeriscono di sostituire integralmente lo statuto dell'associazione adottando, in sostituzione dell'attuale, uno statuto che abbia i requisiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in

particolare modificando integralmente l'oggetto, la sede, la denominazione e gli organi dell'associazione.



Il Presidente dà pertanto lettura integrale dello statuto dell'associazione da approvare, precisando che in caso di sua adozione è necessario nominare, in sostituzione dell'Amministratore Unico, un Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art 8 dell'adottando statuto.

Udito l'esposto del Presidente, l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

a) - di sostituire integralmente lo statuto dell'associazione adottando, in sostituzione dell'attuale, il testo letto dal Presidente dell'assemblea ed avente i requisiti previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

b) - di nominare a' sensi dell'art. 8 del nuovo statuto dell'associazione, in sostituzione dell'attuale Amministratore Unico, un Comitato Esecutivo composto per i primi tre anni da tre membri nelle persone dei signori Previato Osvaldo nato a Milano il 27 dicembre 1947, Tesolin Flavio Luciano nato a Milano il 6 novembre 1956 e Andreescu Luminita-Mihaela nata a Bucarest il 13 novembre 1966.

L'assemblea, infine, dà atto che il testo dello statuto dell'associazione, aggiornato a seguito delle modifiche come sopra apportate, è quello che si allega al presente verbale sotto la lettera A).

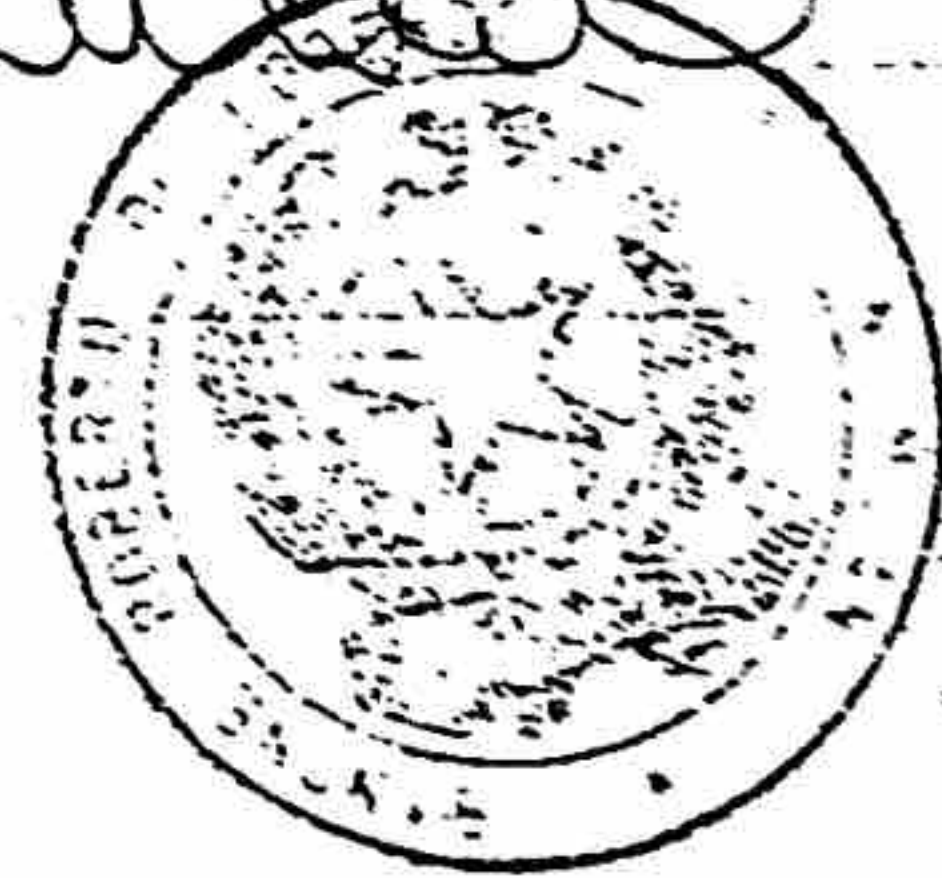
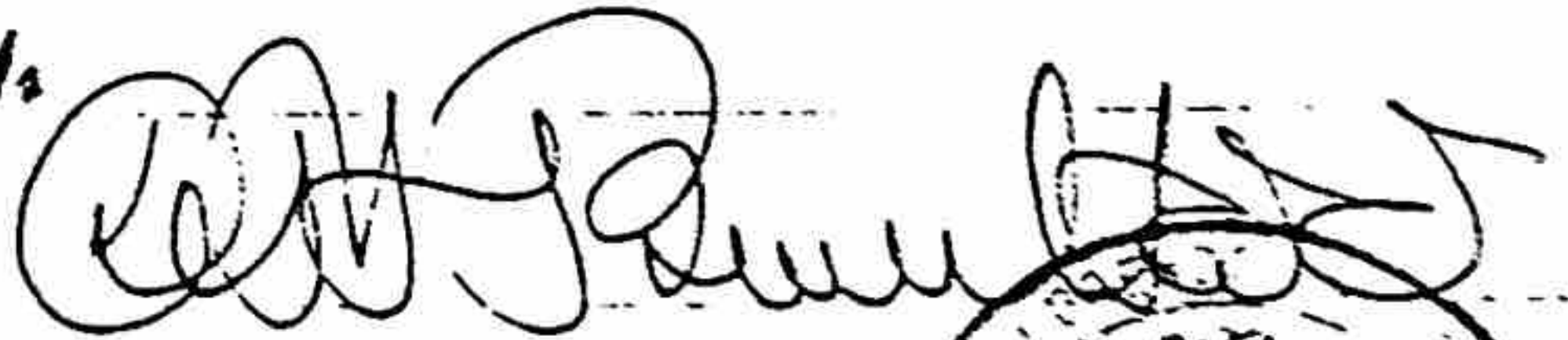
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

Richiesto,

ho ricevuto questo atto da me letto al comparente, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente medesimo.

Contro il presente atto di un foglio scritto in parte da me ed in parte dall'Esoribito da persona di mia fiducia su pagine tre oltre la presente.

Pres. Arnoldo



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata A.L.A. (Associazione Nazionale Italiana Lotta Aids) Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale (ONLUS) e ha sede in Milano, via Cesare Brivio n. 13.

Allegato A) al

72994/13747

di Ref.

Art. 2 - L'associazione

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- svolge la propria attività nell'ambito Nazionale ed Internazionale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4.12.1997, n. 460





nonchè dalla successiva normativa in materia.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - I Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. I soci possono votare se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

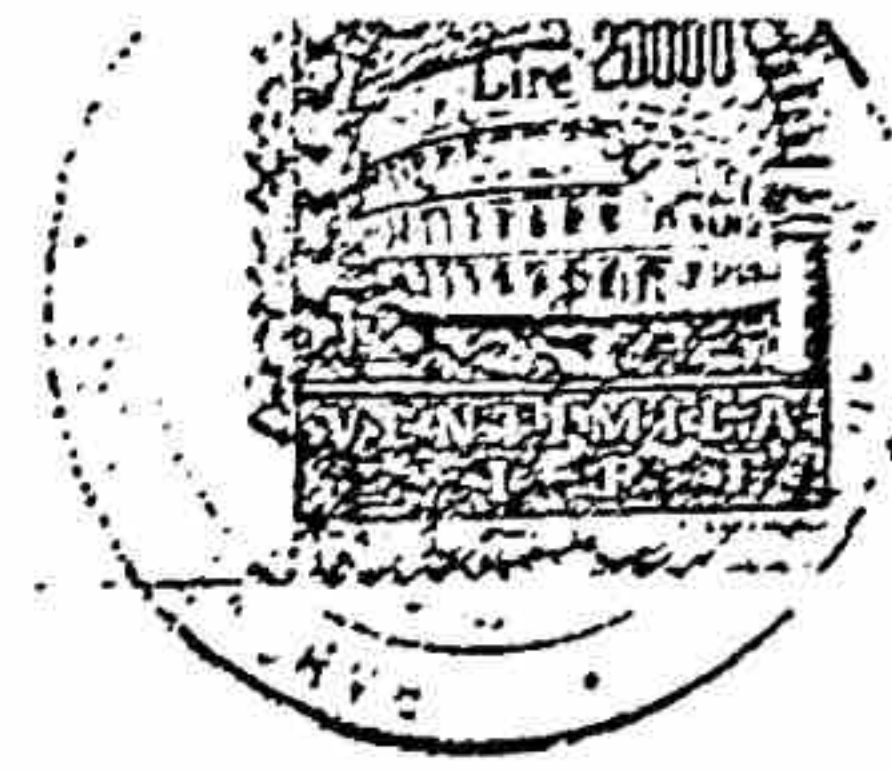
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- assenza senza giustificato motivo per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
- incompatibilità manifesta con la struttura dell'associazione deliberata dal comitato.

Art. 4 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a

votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.



2. I soci sono ritenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 - Attività

L'Associazione svolge le seguenti attività a livello Nazionale ed Internazionale:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;
- ricerca scientifica;
- promozione, tutela dei diritti civili con particolare riferimento ai soggetti disagiati;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente in rapporto della salute.

L'associazione ha altresì lo scopo:

- di raccogliere mezzi economici e finanziari da devolvere sotto qualsiasi forma, a famiglie disagiate e prive di mezzi economici, nelle quali un componente necessita di terapia contro l'HIV;
- di devolvere fondi ed aiuti ed assistenza sanitaria sociale

e psicologica sotto qualsiasi forma ai malati di HIV e loro familiari durante la malattia, anche se assistiti in via ambulatoriale e domiciliare;

- di coordinare ogni contributo allo sviluppo degli scambi scientifici e sociali con organizzazione di ricerche, studi, conferenze, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa locale, nazionale od internazionale, consona ai fini che si intendono perseguiti;

- di informazione e prevenzione specifica e aspecifica e di riduzione del danno;

- di recupero e sostegno di persone tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, detenuti e disagiati;

- di studio e ricerca;

- di attività di animazione socio culturale territoriale;

- di facilitazione all'inserimento socio-lavorativo rivolto alle fasce deboli;

- di consulenza;

- di contribuire a sviluppare la capacità degli enti pubblici e privati nel realizzare sinergie ed azioni integrate;

- di favorire lo sviluppo e la progettazione in ambito nazionale ed internazionale;

- di promozione della salute e del benessere;

- di attività di mediazione socio-culturale;

- di realizzazione ed edizione di periodici della associazione e pubblicazioni varie.



Art. 6 - Organi

Organi dell'Associazione:

1. l'assemblea degli associati;

2. il comitato esecutivo;

3. il Presidente;

4. i Revisori del Conto.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Handwritten signature

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettere espresso o raccomandata, telegramma, fax oppure mediante affissione all'albo dell'associazione per 10 giorni consecutivi).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno di soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 8 - Comitato

1. Il Comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comuni-

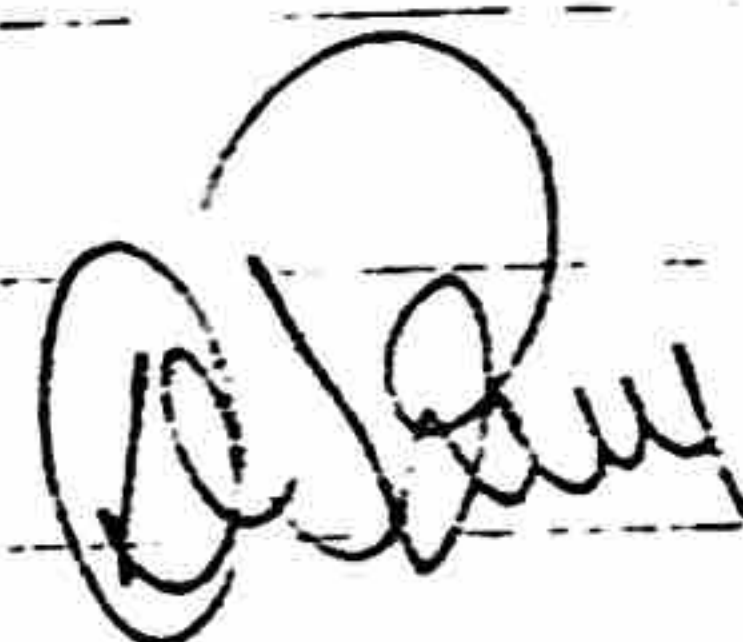
cazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma o fax oppure affissione all'albo dell'associazione per 10 giorni consecutivi).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di



propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'associazione e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Il Collegio di Revisori dei conti elegge a maggioranza dei

voti.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 11 - Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di aprile;
- e. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- g. è a capo del personale.

Art. 12 - Il Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpreta-

zione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. _____

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. _____

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. _____

Art. 13 - Durata delle cariche _____

1) Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. _____

2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. _____

Art. 14 - Risorse economiche _____

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: _____

- quote associative e contributi dei soci; _____
- contributi privati; _____
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche; _____
- contributi di organismi internazionali; _____
- donazioni e lasciti testamentari; _____

Presidente
Della

Il Presidente
Della

- introiti derivanti da convocazioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, vincolate al loro totale impiego per i fini istituzionali dell'associazione.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente.

Art. 15 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate ed i lasciti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno sociale. _____

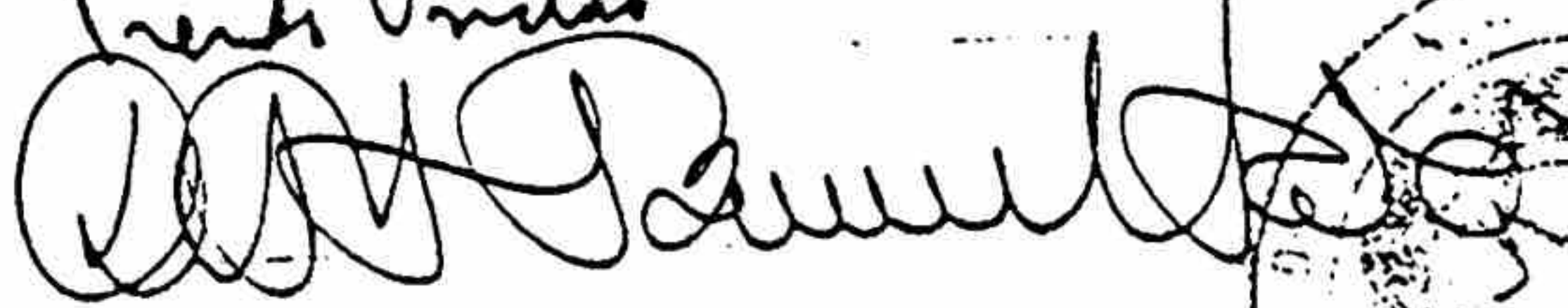
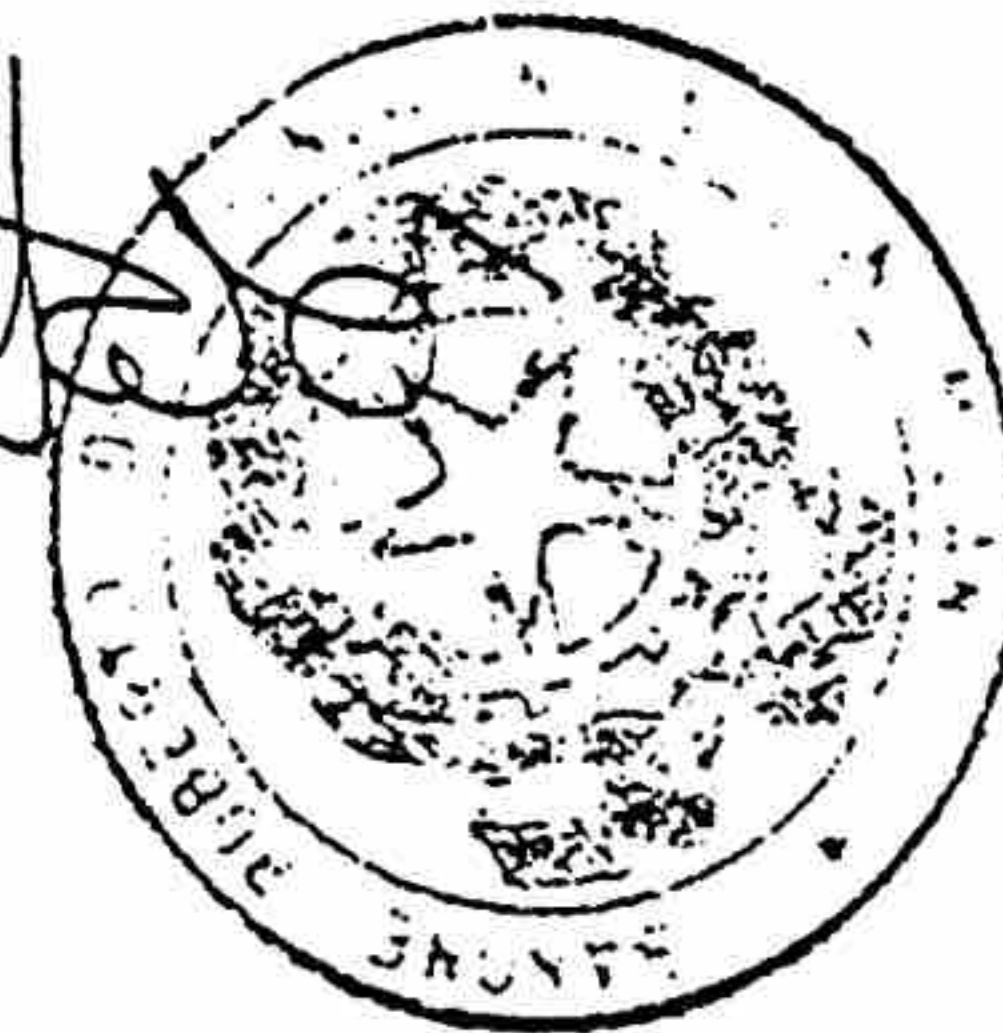
Art. 17 - Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. _____

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. _____

Luigi Inella



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COMPOSTA DI *otto*

MEZZI FOGLI

SI RILASCIÀ PER *la parte*

MILANO, *17* *luglio* *2002*